

DECRETO DEL 13/08/2008 N. 110

Elezioni 2008 del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Determinazione seggi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo del 28/12/2006 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.1 Straordinario del 10/01/2007;

VISTO in particolare l'art.14, comma 1, del citato Statuto che recita testualmente "Il Consiglio è composto di quaranta membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi";

VISTO il parere trasmesso dal Ministro per i Rapporti con le Regioni, con nota prot. 750 GAB dell'1/08/2008 relativo, tra l'altro, al numero dei Consiglieri Regionali da considerare ai fini del calcolo dei seggi, che al punto 2 recita testualmente "**l'art.14 dello Statuto, con l'art.3 commi 2, primo periodo, 6, 8 e 9 della Legge regionale n.1 del 19.3.2002 ("Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali") sono le norme di riferimento per la Regione Abruzzo, sulla questione in argomento.** Pertanto, il numero dei Consiglieri regionali è di 40 membri, a cui si aggiungono il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi (art.14, comma 1, dello Statuto)";

PRESO ATTO che il Presidente eletto della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco, in data 17/7/2008, ha comunicato al Presidente del Consiglio Regionale le proprie dimissioni dalla carica, rese note con Decreto del Vice Presidente n.91 del 21/7/2008;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 44, comma 5, dello Statuto della Regione Abruzzo del 28/12/2006, per effetto delle dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta in data 17/7/2008, il Consiglio Regionale è sciolto ed è dimissionaria la Giunta Regionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 86, comma 3, del predetto Statuto il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni;

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta Regionale dimissionario è tuttora assente ed impedito a svolgere l'incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.45 dello Statuto della Regione Abruzzo, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo non è ancora dotata di nuova legge elettorale approvata dopo il citato Statuto;

RITENUTO pertanto di dover far riferimento, ai fini della determinazione del numero di seggi da attribuire a ciascuna circoscrizione alla disposizione di cui all'art. 2 della Legge 108/1968, come recepita dalla L.R. 1/2002, oltre che alle ulteriori norme nazionali vigenti in materia;

VISTA la Legge 17 febbraio 1968 n. 108 così come recepita, con modifiche ed integrazioni per l'Abruzzo, dalla Legge Regionale 19 marzo 2002 n. 1 "Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali", integrata e modificata dalle Leggi Regionali 13.12.2004 n.42 e 12.2.2005 n.9;

VISTA la Legge 23 febbraio 1995 n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario" ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 3, i quali stabiliscono che i quattro quinti dei

consiglieri sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti (secondo le disposizioni contenute nella citata legge 17 febbraio 1968 n. 108) e che un quinto dei consiglieri è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti;

VISTO, altresì, l'articolo 15 della Legge 17 febbraio 1968 n. 108, come modificato dall'art.3 della citata Legge 23 febbraio 1995 n. 43, che ha previsto la possibilità di aumentare il numero dei seggi assegnati al Consiglio Regionale in relazione alle operazioni ivi descritte, ove ne ricorrano i presupposti di diritto;

VISTA la Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" ed, in particolare, l'art. 5, 1° comma;

PRECISATO che la popolazione della Regione e delle quattro Province, desunta dai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003 è pari a **1.262.392** di cui:

Provincia di L'Aquila **297.424**

Provincia di Teramo **287.411**

Provincia di Pescara **295.481**

Provincia di Chieti **382.076**

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla determinazione dei seggi del Consiglio Regionale ed alla assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente Decreto

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Il Consiglio Regionale della Regione Abruzzo è composto di quarantadue membri, salvo i disposti dell'art. 15, comma 14, della Legge 17 febbraio 1968 n. 108, inserito dall'art. 3, comma 2, della Legge 23 febbraio 1995 n. 43, recepito dalla L.R. 1/02 e dell'art. 5, comma 1, della Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, ove ne ricorrano i presupposti di diritto;
2. Dei previsti quarantadue seggi, i quattro quinti, pari a 33,6 arrotondato a 34, in occasione delle elezioni 2008 del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo, sono assegnati alle circoscrizioni provinciali della Regione nel numero indicato a fianco di ciascuna:
L'AQUILA otto
CHIETI dieci
PESCARA otto
TERAMO otto
3. I restanti otto seggi, salvi i disposti delle norme citate, verranno attribuiti nei modi previsti dalla Legge 23 febbraio 1995, n. 43.
4. Il presente Decreto viene comunicato a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.R. 1/2002, nonché, per opportuna conoscenza, ai Prefetti della Regione.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Pescara, Li 13.08.2008

IL VICE PRESIDENTE
Enrico Paolini